

**ACCORDO CONTRATTUALE**

**PER L'AFFIDAMENTO ALL' AMBULATORIO DI RADIOLOGIA MEDICA DOTT. W. ANGELUCCI SRL DEL PIANO PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI RADIOLOGIA PER L'ANNO 2012**

**TRA**

**ASUR – AREA VASTA 1 DI FANO**, P.IVA 02175860424 in persona del Direttore di Area Vasta Drssa Maria Capalbo, per la carica domiciliata presso al sede della Area Vasta in Fano, Via Ceccarini n. 38,

**E**

**AMBULATORIO DI RADIOLOGIA MEDICA DOTT. W. ANGELUCCI SRL**, in persona del legale rappresentante, dr Angelucci Francesco, corrente in Fano , via Risorgimento, 8/b, P.I. 01234800413.

Premesso:

- che la struttura denominata Ambulatorio di Radiologia Medica Dr W. Angelucci srl, corrente in Fano, via del Risorgimento n. 8/b è istituzionalmente accreditata con Decreto del Dirigente della P.F. Attività Ispettiva e di Ricerca e Gestione Liquidatoria del Servizio n. 178 AIR del 17.6.2010;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale:
- dell'art. 8 quinquies del D. Lgs n° 502/92, come modificato dal D.Lgs n° 229/99, in forza del quale le Aziende Sanitarie Locali, in attuazione di quanto previsto al comma 1°, stipulano contratti con le strutture private accreditate che indicano gli obiettivi di salute ed i programmi, il volume massimo delle prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinte per patologia e per modalità di assistenza, il requisito del servizio da rendere, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi e le procedure che dovranno essere eseguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza e delle prestazioni;
- della Deliberazione della Giunta Regione n. 1422 del 20.10.2008 avente ad oggetto Criteri per la determinazione da parte delle Zone Territoriali del limite di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale per l'acquisto di prestazioni specialistiche da privati nell'anno 2008( ai sensi dell'art.32 l.n. 449/1997) con la quale:

- ha stabilito che nell'ambito della programmazione economica 2008 il limite di riferimento per l'acquisto di prestazioni specialistiche da privati è pari alla spesa determinata in base alla deliberazione di Giunta Regionale n. 999/07;
- che eventuali incrementi del budget 2007 legati al riconoscimento una tantum di una produzione in eccesso non vanno storicizzati, ma ricontrattati alla luce del quadro di programmazione economica 2008;
- viste le intese intercorse con l'ambulatorio di Radiologia dr. Angelucci per l'assegnazione del budget di spesa 2012,
- tutto ciò premesso, tra l'ASUR – Area vasta n° 1 di Fano ed l'ambulatorio di Radiologia dr. Angelucci, come sopra rappresentati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto del piano**

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le parti per il periodo 1.01.2012 – 31.12.2012.

L'Ambulatorio di Radiologia Dr. Angelucci, attraverso la propria struttura, si impegna ad erogare, nell'ambito dei programmi dell'Area Vasta n.1, le prestazioni ambulatoriali:

- di radiodiagnostica (radiologia ed ecografia) fino al raggiungimenti del budget di **Euro 247.000,00**, a condizione che la struttura, nell'ambito del budget assegnato, aumenti le prestazioni di ecomammarie e ecoaddome con riserva prenotazione a CUP del 30% dette prestazioni,
- di Risonanza magnetica per articolazioni fino al raggiungimenti del budget di Euro **100.000,00**, con la condizione che la Struttura riservi quota del 30% delle prenotazioni a CUP per n. 2 gg la settimana.

L'Ambulatorio di Radiologia Dr. Angelucci si impegna ad erogare prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia alle medesime condizioni dei residenti. Le prestazioni rese a cittadini extraregione verranno riconosciute dall'Asur al di fuori del tetto di spesa fissato con il presente contratto, alle stesse condizioni e tariffe degli assistiti della Regione Marche .

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni di residenza dell'assistito in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

**ART.2**

**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere all'Ambulatorio di Radiologia, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto della normativa per l'accesso

alle prestazioni ambulatoriali di radiodiagnostica per immagini da parte degli iscritti al S.S.N, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

Nell'ambito del budget concordato l'ambulatorio dr. Angelucci prioritariamente si impegna ad assicurare le prestazioni di :

- ecomammografie e ecoaddome con riserva prenotazione a CUP del 30% dette prestazioni,
- risonanza magnetica per articolazioni con impegno a riservare quota del 30% delle prenotazioni a CUP per n. 2 gg la settimana .

L 'Ambulatorio di Radiologia Dr. Angelucci che curerà l'accesso nel rispetto dei criteri di cui agli artt 8 quinquies e sexies del D.Lgs n° 229/99 e delle direttive regionali della appropriatezza e della qualità delle prestazioni rese, dei tempi di attesa e della continuità assistenziale, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Area Vasta n.1 previa acquisizione:

- di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione di autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione del ticket;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

### **ART.3**

#### **Standard di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dal DPR 14.1.1997, nonché dei Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, norme alle quali viene fatto espresso richiamo e che si dà atto che l'Ambulatorio di Radiologia Dr. Angelucci rispetta come da controlli e comunicazioni effettuate nell'ambito delle disposizioni sul Manuale di accreditamento.

La Area Vasta 1 in ogni momento potrà effettuare controlli sull'Ambulatorio Dr. Angelucci in applicazione dell'art.4 del D.M. 15.4.1994 sul sistema di miglioramento della qualità.

### **ART.4**

#### **Controlli**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e suoi decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

La Area Vasta 1 si riserva comunque di effettuare presso l'Ambulatorio Dr. Angelucci, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

## **ART 5**

### **Budget**

Il budget di spesa assegnato in rapporto al numero delle prestazioni oggetto del presente contratto è pari al mantenimento del budget 2008 :

\*di Euro **100.000,00( centomila/00)** per le prestazioni di Risonanza magnetica per articolazioni;

\*di Euro **247.000,00 (duecentoquarantasettemila /00)** per le prestazioni ambulatoriali di radiodiagnostica(radiologia ed ecografia).

L'importo complessivo del budget 2012 risulta pertanto di Euro 347.000,00 (trecentoquarantasettemila), pari al budget assegnato nel 2008.

Nessun compenso viene riconosciuto all'Ambulatorio di Radiologia Medica Dr. Angelucci da parte della Area Vasta 1 per eventuali prestazioni rese oltre il Budget di spesa concordato con il presente accordo.

In questo caso, previa comunicazione della Area Vasta 1, l'Ambulatorio Dr. Angelucci si impegna ad emettere la relativa nota di accredito per la differenza negativa.

Il tetto di spesa di cui sopra si intende a retribuzione delle prestazioni erogate, valorizzate alle tariffe vigenti tenuto conto dell'abbattimento del 2% di cui alla legge finanziaria 2007, detratte le quote di partecipazione del costo a carico dei pazienti riscosse direttamente dal radiodiagnostica per immagini

Il tetto di spesa è stato assegnato in ragione annua, tenuto conto dell'impegno di distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza.

## **ART. 6**

### **Contabilizzazione**

Ai fini di consentire il pagamento delle prestazioni, l'Ambulatorio di Radiologia Medica Dr. Angelucci si obbliga a fornire mensilmente agli Uffici dell'Area Vasta 1, competente per territorio, il riepilogo delle prestazioni erogate a totale e a

parziale carico del SSN, al lordo e al netto delle quote di partecipazione degli utenti (tickets) ed i relativi supporti magnetici (contenenti la registrazione delle singole prestazioni secondo il tracciato fornito dall'Agenzia Sanitaria Regionale) con le modalità e termini stabiliti dalla Regione Marche con nota prot. 5019/DIP 5 del 4.3.2004 del D.S.P.C.

Il tracciato record dovrà essere obbligatoriamente compilato, ivi compresa la parte relativa al medico prescrittore e dovrà essere distinti per le diverse Zone Territoriali di residenza dell'utente.

I competenti Uffici dell'Area Vasta 1, verificata la regolarità della rendicontazione presentata da parte del Sistema Informatico Aziendale sul file C e la corretta applicazione della normativa in materia di accesso e tariffazione secondo il nomenclatore tariffario da parte del Direttore del Distretto di Fano, si impegna a corrispondere mensilmente il corrispettivo delle prestazioni rese, entro 90 gg. dalla data di presentazione della fattura, sulla base degli accordi di cui al presente atto, e fino all'importo massimo del Budget concordato con il presente accordo.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), qualora contestati formalmente da parte della Area Vasta n. 1, interrompono i termini di pagamento.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene per un massimo di 1/12 del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione (distinte e reports di cui sopra) da parte dell'Ambulatorio di Radiologia Medica Dr. Angelucci, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## **ART. 7**

### **Flussi informativi**

L'Ambulatorio di Radiologia Medica Dr. Angelucci si impegna alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso l'Area Vasta 1 è costituito da :

- distinta cartacea ;

- flussi di cui all'art.10 del DLgs n. 502/92 e secondo le modalità impartite dal Ministero della Salute.

#### **ART.8**

##### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui al presente accordo, previa contestazione da parte dell'Area Vasta 1 con fissazione di un termine per la loro rimozione e trascorso inutilmente tale termine, potranno dar luogo alla proposta della revoca dell'accreditamento provvisorio.

#### **ART.9**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte del Direttore della Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta n. 1 agirà conseguentemente alle disposizioni di gestione provvisoria di cui alla L.R.n. 20/00 art 23 bis.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente accordo potrà essere oggetto di revisione e/o modifica per l'esigenza di adeguamento alle Direttive di programmazione economica di competenza della Regione Marche che interverranno per l'anno 2012

Fano, li 27 AGO. 2012

Per l'ASUR – Area Vasta n.1

Il Direttore

Drssa Maria Capalbo

Per il l'AMBULATORIO DR. ANGELUCCI

Il Legale Rappresentante

Dr Francesco Angelucci

  
**RADIOLOGIA MEDICA**  
**Dott. W. Angelucci S.r.l.**  
Via Risorgimento, 8/B Tel. 0721-802723  
61032 FANO (PU)  
Cod. Fisc. e P IVA 01234800413

**ACCORDO CONTRATTUALE**

**PER L’AFFIDAMENTO ALL’AMBULATORIO RADIODIAGNOSTICA SAN  
MICHELE DEL PIANO PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI RADIOLOGIA  
PER L’ANNO 2012**

**TRA**

**AZUR – AREA VASTA 1 DI FANO**, P.IVA 02175860424 in persona del Direttore di Area Vasta Dr.ssa Maria Capalbo, per la carica domiciliato presso al sede dell’Area Vasta in Fano, Via Ceccarini n. 38,

**E**

**AMBULATORIO RADIODIAGNOSTICA SAN MICHELE SRL**, P.I. **0138936041** corrente in Fano, via Delle Querce n.7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Klahr Veronica,

Premesso:

- Che l’Ambulatorio Radiodiagnostica San Michele Srl è stata accreditato dalla Regione Marche con decreto del Dirigente Attività Ispettiva e di Ricerca e Gestione Liquidatoria del Servizio;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- dell’art. 8 quinquies del D.Lgs n° 502/92, come modificato dal D.Lgs n° 229/99, in forza del quale le Aziende Sanitarie Locali, in attuazione di quanto previsto al comma 1°, stipulano contratti con le strutture private accreditate che indicano gli obiettivi di salute ed i programmi, il volume massimo delle prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinte per patologia e per modalità di assistenza, il requisito del servizio da rendere, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi e le procedure che dovranno essere eseguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza e delle prestazioni;
- della Deliberazione della Giunta Regione n. 1422 del 20.10.2008 avente ad oggetto Criteri per la determinazione da parte delle Zone Territoriali del limite di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale per l’acquisto di prestazioni specialistiche di radiodiagnostica

per immagini da privati nell'anno 2008( ai sensi dell'art.32 l.n. 449/1997),

- Viste le Direttive ASUR prot.n. 2683 del 22.2.2008 e n. 1211 del 31.5.2011 per la gestione dei rapporti con le strutture private accreditate per prestazioni di specialistica ambulatoriale,
- tutto ciò premesso, tra l'AZUR ed il Centro Privato Accreditato Radiodiagnostica San Michele Srl come sopra rappresentati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto del piano**

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le parti per il periodo 1.01.2012 – 31.12.2012.

L'Ambulatorio di Radiologia San Michele, attraverso la propria struttura, si impegna ad erogare, nell'ambito dell'a programmazione sanitaria dell'Area Vasta n. 1, le prestazioni ambulatoriali di Radiodiagnostica per immagini per il budget di **Euro 120.000,00 (centoventimila),.**

Nell'ambito del budget concordato l'ambulatorio San Michele, nell'ambito del budget sottoscritto con il presente accordo, si impegna ad aumentare le prestazioni di ecomammarie e ecoadome, con riserva di prenotazione a CUP del 30% delle prestazioni stesse .

L'Ambulatorio di Radiologia San Michele si impegna ad erogare prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia alle medesime condizioni dei residenti. Le prestazioni rese a cittadini extraregione verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 al di fuori del tetto di spesa fissato con il presente contratto, alle stesse condizioni e tariffe degli assistiti della Regione Marche . La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni di residenza dell'assistito in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

**ART.2**

**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura accreditata, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto della normativa per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali di radiodiagnostica per immagini da parte degli iscritti al S.S.N, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte



del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività è demandata all'Ambulatorio di Radiologia San Michele che curerà l'accesso nel rispetto dei criteri di cui agli artt 8 quinquies e sexies del D.Lgs n° 229/99 e delle direttive regionali della appropriatezza e della qualità delle prestazioni rese, dei tempi di attesa e della continuità assistenziale, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Area Vasta n. 1 previa acquisizione:

- di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione di autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione del ticket;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

### **ART.3**

#### **Standard di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dal DPR 14.1.1997, nonché dei Manuali di Autorizzazione e di Accredimento adottati dalla Regione Marche, norme alle quali viene fatto espresso richiamo e che si dà atto che l'Ambulatorio di Radiologia San Michele rispetta come da controlli e comunicazioni effettuate nell'ambito delle disposizioni sul Manuale di accreditamento.

Gli uffici dell'Area Vasta 1 in ogni momento potrà effettuare controlli sull'Ambulatorio San Michele in applicazione dell'art.4 del D.M. 15.4.1994 sul sistema di miglioramento della qualità.

### **ART.4**

#### **Controlli**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e suoi decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

La Area Vasta 1 si riserva comunque di effettuare presso l'Ambulatorio San Michele a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

## **ART 5**

### **Budget**

Il budget di spesa assegnato in rapporto al numero delle prestazioni oggetto del presente contratto è pari al mantenimento del budget storico di Euro 120.000,00 (centoventimila).

Nessun compenso viene riconosciuto all'Ambulatorio di Radiologia San Michele da parte della Area Vasta di Fano per eventuali prestazioni rese oltre il Budget di spesa concordato con il presente accordo.

In questo caso, previa comunicazione degli Uffici dell'Area Vasta 1, il Centro San Michele si impegna ad emettere la relativa nota di accredito per la differenza negativa.

Le tariffe regionali di riferimento sono quelle approvate con DGRM n. 509/08, in quanto il contenzioso di cui della pronuncia cautelare n. 334/08 del Tar Marche riguarda esclusivamente le tariffe di prestazioni di laboratorio.

Il tetto di spesa di cui sopra si intende a retribuzione delle prestazioni erogate, valorizzate alle tariffe di cui alla DGRM n. 509/08 e con l'abbattimento del 2% di cui alla legge finanziaria 2007, detratte le quote di partecipazione del costo a carico dei pazienti rimosse direttamente dal Centro accreditato.

Il tetto di spesa è stato assegnato in ragione annua, tenuto conto dell'impegno di distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza.

## **ART. 6**

### **Contabilizzazione**

Ai fini di consentire il pagamento delle prestazioni, l'Ambulatorio di Radiologia San Michele si obbliga a fornire mensilmente ai competenti Uffici dell'Area Vasta 1, competente per territorio, il riepilogo, in doppia copia, delle prestazioni erogate a totale e a parziale carico del SSN, al lordo e al

netto delle quote di partecipazione degli utenti (tickets) ed i relativi supporti magnetici (contenenti la registrazione delle singole prestazioni secondo il tracciato fornito dall'Agenzia Sanitaria Regionale) con le modalità e termini stabiliti dalla Regione Marche con nota prot. 5019/DIP 5 del 4.3.2004 del D.S.P.C.

Il tracciato record dovrà essere obbligatoriamente compilato, ivi compresa la parte relativa al medico prescrittore e dovrà essere distinto per le diverse Zone Territoriali di residenza dell'utente.

La Area Vasta 1, verificata la regolarità della rendicontazione presentata da parte del Sistema Informatico Aziendale sul file C e la corretta applicazione della normativa in materia di accesso e tariffazione secondo il nomenclatore tariffario da parte del Direttore del Distretto di Fano, si impegna a corrispondere mensilmente il corrispettivo delle prestazioni rese, entro 90 gg. dalla data di presentazione della fattura, sulla base degli accordi di cui al presente atto, e fino all'importo massimo del Budget concordato con il presente accordo.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), qualora contestati formalmente da parte dell'Area Vasta 1, interrompono i termini di pagamento.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene per un massimo di 1/12 del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione (distinte e reports di cui sopra) da parte dell'Ambulatorio di Radiologia San Michele, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

**ART. 7****Flussi informativi**

L'Ambulatorio di Radiologia San Michele si impegna alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso la Area Vasta n. 1 è costituito da :

- distinta cartacea e a mezzo di posta elettronica di cui all'art.6;
- flussi di cui all'art.10 del DLgs n. 502/92 e secondo le modalità impartite dal Ministero della Salute.

**ART.8****Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui al presente accordo, previa contestazione da parte degli Uffici dell'area Vasta 1 con fissazione di un termine per la loro rimozione e trascorso inutilmente tale termine, potranno dar luogo alla proposta della revoca dell'accreditamento provvisorio.

**ART.9****Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Territoriale n.3 agirà conseguentemente alle disposizioni di gestione provvisoria di cui alla L.R.n. 20/00 art 23 bis.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente accordo potrà essere oggetto di revisione e/o modifica per l'esigenza di adeguamento alle Direttive di programmazione economica di competenza della Regione Marche che interverranno per l'anno 2012.

Fano, li

21 AGO. 2012

**Per l'ASUR - AREA VASTA 1**

Il Direttore di Area Vasta

Drssa Maria Capalbo

**RADIODIAGNOSTICA SAN MICHELE sri**

Via delle Querce, 7 - Tel. 0721-827561

61032 FANO (PU)

Partita IVA 01389360411

Klahr Veronika

